

ridotti alla metà qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione.

Al componente estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennità.

Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, numero 18* (1).

Art. 2.

Alla maggiore spesa di L. 15.000.000, derivante dalla applicazione del precedente articolo, si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopprimere agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — GUI — BOSCO —
TRABUCCHI — TRENELLONI
— JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: Bosco

(1) Legge 24 gennaio 1958, n. 18.

Articolo unico

Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato, negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennità di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo.

REGOLAMENTO
SUGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE
ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI

(1) Approvato con D.M. 9 settembre 1957, pubblicato sulla G.U. del 2 novembre 1957, n. 271 e modificato con D.M. 10 gennaio 1958, pubblicato sulla G.U. del 16 gennaio 1958, n. 12. D.M. 2 marzo 1959, pubblicato sulla G.U. del 7 marzo 1959, n. 57. D.M. 5 dicembre 1962, pubblicato sulla G.U. del 18 febbraio 1963, n. 46. D.M. 6 maggio 1963, pubblicato sulla G.U. 18 ottobre 1963, n. 273. D.M. 10 settembre 1960, pubblicato sulla G.U. 9 giugno 1967, n. 142. D.M. 7 febbraio 1970, pubblicato sulla G.U. 30 luglio 1970, n. 191. D.M. 10 febbraio 1974, pubblicato sulla G.U. 10 luglio 1974, n. 175. D.M. 23 settembre 1976, pubblicato sulla G.U. 11 gennaio 1977, n. 3. D.M. 18 luglio 1977, pubblicato sulla G.U. del 5 dicembre 1977, n. 331. D.M. 25 settembre 1978, pubblicato sulla G.U. del 31 marzo 1979, n. 90. D.M. 28 settembre 1978, pubblicato sulla G.U. del 5 febbraio 1981, n. 35. D.M. 15 novembre 1980, pubblicato sulla G.U. del 29 luglio 1981, n. 206. D.M. 5 ottobre 1981, pubblicato sulla G.U. del 5 agosto 1982, n. 214. D.M. 15 dicembre 1981, pubblicato sulla G.U. del 18 febbraio 1982, n. 48. D.M. 14 ottobre 1982, pubblicato sulla G.U. del 25 novembre 1982, n. 325).

§ 1. — Sessione e Sedi di esami - Ammissione agli esami

Art. 1.

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, (1) dottore agronomo, dottore forestale, veterinario e per l'abilitazione delle discipline statistiche hanno luogo ogni anno in due sessioni.

Le due sessioni sono indette per ciascun anno con ordinanza del Ministero per la Pubblica Istruzione, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Gli esami di Stato possono svolgersi nei capoluoghi di Provincia e nelle città sedi di Università o Istituti superiori, che siano altresì sedi di Ordini o Collegi professionali.

(1) Con legge 7 gennaio 1976, n. 3, la denominazione di «agronomo e perito forestale» è sostituita da quella di «dottore agronomo e dottore forestale».

Il Ministro per la pubblica istruzione, con l'ordinanza con la quale indice le due sessioni di esami presceglie le relative sedi dopo aver sentito la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione (1), in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento dei singoli esami. Con la stessa ordinanza vengono altresì determinate le sedi in cui gli esami per l'abilitazione alle varie professioni potranno essere svolti in lingua tedesca da parte dei cittadini italiani della Regione Trentino Alto Adige di lingua materna tedesca che ne facciano richiesta.

Per quanto attiene agli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo, non può presceglersi, ricorrendo le condizioni di cui al primo comma del presente articolo ed ove non sia istituita la Facoltà di medicina e chirurgia, città che non sia sede di ospedale civile di prima categoria.

Art. 3.

Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.

Non è consentito sostenere, nella stessa sessione, esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento.

Art. 4.

Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di medico-chirurgo possono essere ammessi soltanto i laureati in Medicina e chirurgia, che abbiano compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per la clinica medica, la clinica chirurgica e la clinica ostetrico-ginecologica prescritto dall'ordinamento didattico di cui alla tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

Art. 5.

Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di veterinario sono ammessi soltanto i laureati in medicina veterinaria che abbiano compiuto il tirocinio pratico per gli insegnamenti di clinica medica, profilassi e patologia aviaria, di clinica chirurgica

(1) Ora Consiglio Universitario Nazionale ai sensi della legge 7-2-1979 n. 31.

e clinica ostetrica e ginecologica, di zootechnia I e II, e di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II prescritto dall'Ordinamento didattico di cui alla Tabella XXXIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1969, n. 987.

Art. 5-bis.

Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in Chimica e tecnologie farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal vigente Ordinamento didattico.

Art. 6.

Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione ad una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento, sono tenuti a presentare domanda in carta legale da L. 700 (v. art. 8 della legge n. 254 del 6 luglio 1974) diretta al Presidente della Commissione esaminatrice, indicando la residenza propria e della famiglia e unendo i seguenti documenti:

- a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;
- b) certificato rilasciato dall'Università dove è stata conseguita la laurea, o il diploma, dal quale risulti se l'interessato abbia sostenuto, precedentemente, esami di Stato, e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti;
- c) certificato di nascita;
- d) ricevuta, mod. 72-A, rilasciata da un Ufficio del registro, da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000, fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
- e) quando trattisi di esami di Stato per le professioni di medico-chirurgo o di veterinario, un certificato dell'Università, attestante il compimento del prescritto tirocinio pratico.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'Economato della Università (ovvero alla Prefettura, nella ipotesi di cui al penultimo comma del presente articolo) il contributo di L. 3.000, di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

I laureati o diplomati, di cui agli artt. 116 e 117 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269, sono, inoltre, tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Università, dal quale risulti che essi hanno superato gli esami nelle discipline indicate nell'art. 116 del regolamento medesimo.

La domanda deve essere presentata alla Segreteria dell'Università (Ufficio esami di Stato), presso la quale il candidato aspira a sostenere gli esami entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione.

La Segreteria dell'Università (Ufficio esami di Stato) accerta la regolarità delle domande e dei documenti, redige un elenco in ordine alfabetico, in duplice esemplare, dei candidati, indicando, sulla base del certificato di cui alla precedente lettera b), se e quante volte essi abbiano eventualmente sostenuto gli esami di Stato. Uno degli esemplari è consegnato al Presidente della Commissione e l'altro viene trasmesso al Ministero.

Qualora trattisi di sede non universitaria, le relative domande debbono essere presentate alla Prefettura locale competente. Gli adempimenti di cui al precedente comma competono, in tal caso, alla Prefettura stessa (Ufficio esami di Stato).

§ 2. — Commissioni esaminatrici ed operazioni di esami

Art. 7.

Le Commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina il Presidente fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo od a riposo e presceglie i membri da terne, designate dai competenti Ordini o Collegi professionali.

La designazione da parte degli Ordini o Collegi professionali sarà fatta fra gli appartenenti ad una o più delle categorie indicate per ciascun tipo di esame di Stato. Il numero delle terne sarà, di regola, uguale al numero dei componenti le singole Commissioni.

La scelta da parte del Ministero per la pubblica istruzione sarà fatta in modo che in ciascuna Commissione siano compresi gli esperti nei principali indirizzi di attività cui si riferisce l'esame. In mancanza di Ordini e Collegi professionali, la designazione delle terne è effettuata dalla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione (1).

(1) Ora Consiglio Universitario Nazionale ai sensi della legge 7-2-1979, n. 31.

Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più delle discipline in cui debbano svolgersi le prove di esame, è data facoltà al Presidente di ciascuna Commissione di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa per gli esami nelle discipline predette esperti preferibilmente docenti, della sede ove si svolgono gli esami od, in mancanza, della sede universitaria vicinior.

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere l'aggregazione ai sensi del precedente comma potrà essere disposta dal Presidente di ciascuna Commissione qualora manchino tra i componenti la Commissione stessa esperti in uno dei rami di ingegneria cui i candidati chiedono abbiano a riferirsi prevalentemente gli esami a norma di quanto disposto dall'art. 27 del presente Regolamento.

I membri aggregati ai sensi dei precedenti commi esprimeranno il loro giudizio unitamente agli altri componenti la Commissione soltanto per quei candidati che abbiano sostenuto le prove d'esame per cui venne disposta l'aggregazione dei predetti componenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, qualora ne ravvisi la necessità, potrà nominare inoltre un membro aggiunto, esperto conoscitore della lingua tedesca, presso quelle Commissioni esaminatrici di quelle sedi in cui, ai sensi del precedente art. 2, gli esami potranno svolgersi anche in lingua tedesca. Detto componente aggiunto esprime il proprio giudizio unitamente agli altri componenti la Commissione limitatamente ai candidati che sosterranno le prove di esame in lingua tedesca. Il membro aggregato di cui al precedente comma sarà da presceglersi fra i docenti universitari o liberi professionisti iscritti all'Albo della professione cui si riferiscono gli esami di abilitazione.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici sono composte come segue:

A) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ciascuna Commissione è composta dal Presidente e di quattro membri da presceglersi da terne formate di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo ed associati;
- b) professori incaricati e liberi docenti;
- c) magistrati di corte d'appello e di cassazione;

f) farmacisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;
 Almeno una delle terne dovrà essere composta di professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

f) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ogni Commissione è composta del Presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo ed associati;
- b) professori incaricati e liberi docenti;
- c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici od Amministrazioni statali;
- d) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Delle dette terne una dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed una di funzionari tecnici di cui alla lettera c);

g) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto ogni Commissione è composta del Presidente e di quattro membri appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo ed associati;
- b) professori incaricati e liberi docenti;
- c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici o Amministrazioni statali;
- d) professionisti iscritti all'Albo, con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;

Una delle dette terne dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo, od a riposo;

h) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo ogni Commissione è composta del Presidente e di undici membri ed è suddivisa in quattro Sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo ed associati;

- b) professori incaricati e liberi docenti;
- c) direttori di Stazioni sperimentali agrarie;
- d) funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e foreste aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore;
- e) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale. Tre almeno di dette terne devono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo ed in mancanza di liberi docenti;

i) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore forestale ogni Commissione è composta del Presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo ed associati;
- b) professori incaricati e liberi docenti;
- c) funzionari della Direzione generale dell'economia montana aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore;
- d) professionisti con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;

Almeno una delle terne dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

l) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, ciascuna Commissione è composta del Presidente e di undici membri ed è suddivisa in quattro Sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo ed associati;
- b) professori incaricati e liberi docenti;
- c) direttori di istituti zooprofilattici;
- d) funzionari tecnici del Ministero della sanità col grado di ispettore superiore o qualifica superiore;
- e) direttori del servizio veterinario o di macello di Comuni con popolazione non inferiore a cinquecentomila abitanti;
- f) ufficiali superiori veterinari;
- g) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Almeno tre di dette terme devono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

M) per gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche, ogni Commissione è composta del Presidente e di quattro membri da presceglgersi da terme composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo ed associati;
- b) professori incaricati e liberi docenti;
- c) direttori degli uffici di statistica comunali;
- d) esperti di statistica.

Per ogni Commissione esaminatrice di cui al presente articolo sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno alla metà del numero dei membri effettivi, da presceglgersi dalle terme rispettivamente indicate; può essere inoltre nominato un Presidente supplente tra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo. Nei casi previsti dal presente Regolamento la suddivisione della Commissione in Sottocommissioni è effettuata dal Presidente. Ciascuna Sottocommissione nomina nel proprio seno il Presidente e il relatore.

Per ciascun esame di abilitazione all'esercizio professionale in ogni singola sede viene di regola nominata una sola Commissione giudicatrice. Un'altra Commissione potrà essere costituita in via eccezionale nelle sedi in cui ciò a giudizio del Ministro per la pubblica istruzione, sia ravvisato necessario in rapporto al numero dei candidati partecipanti a ciascuna sessione di esami od in relazione a particolari circostanze.

Art. 9.

Ove ne ricorra la necessità anche in relazione al numero dei candidati presenti, è data facoltà al Presidente della commissione esaminatrice aggregare, su designazione del Rettore o del Prefetto, una commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche e per quant'altro occorra allo svolgimento degli esami.

Le commissioni di vigilanza sono retribuite, qualora spetti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 10.

Nella prima seduta della Commissione il Presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di relatore segretario.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi dal Presidente e dal relatore segretario.

Le operazioni di segreteria di ciascuna Commissione sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione universitaria designato dal Rettore della Università.

Le operazioni stesse potranno essere affidate, sempre su designazione del Rettore dell'Università, a funzionari della carriera di concetto quando, però, siano preposti ad un ufficio di segreteria.

Per le Commissioni costituite presso le Prefetture, le operazioni di segreteria sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'Interno, designato dal Prefetto.

I funzionari cui sono affidate le operazioni di segreteria ai sensi dei due precedenti commi sono posti sotto la diretta dipendenza dei singoli Presidenti delle Commissioni.

Art. 11.

Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme appresso stabilite per le singole professioni.

Le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline, in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.

Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi per ciascuna sessione con ordinanza ministeriale. Qualora siano da compiersi prove scritte o grafiche, le prove stesse debbono precedere le altre.

Con avviso da affiggersi tempestivamente all'Albo delle Università o delle Prefetture, è data preventiva notizia a cura dei Presidenti delle Commissioni, dell'ordine di svolgimento delle prove e dell'orario prestabilito.

I candidati, debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova d'esame, presentando la tessera universi-

taria, o il libretto ferroviario se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia di data recente, autenticata dal sindaco.

Le prove orali sono pubbliche.

Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello.

Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

Art. 12.

Per gli esami che richiedono prove scritte o grafiche, la Commissione esaminatrice, durante il mattino del giorno fissato, stabilisce il tema, o i temi, delle prove e la durata di esse, ove non sia già stabilita dalle norme relative ai programmi dell'esame, riportando i temi in fogli da includere in apposito plico.

Il Presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico in cui è contenuto il tema e, nella eventualità che siano stati predisposti più temi — fatto estrarre, a sorte, da uno dei candidati il tema da svolgere o i temi — tra i quali ai candidati è data facoltà di scelta — detta o fa dettare il tema o i temi stessi.

Il numero delle ore assegnate per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è indicato nei programmi di esame. Le prove grafiche, o pratiche, possono essere svolte anche in più di una giornata.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche, i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente.

I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme con le minute, ai membri della Commissione incaricati dell'assistenza, i quali vi appongono la loro firma indicando l'ora della consegna.

I candidati non possono comunicare fra loro né con estranei. È escluso dall'esame chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed a quelle altre che possono essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami.

L'assistenza durante le prove scritte o grafiche è dal Presidente di ciascuna Commissione affidata per turno, ai componenti la Commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace sorveglianza.

In caso di necessità il Presidente può affiancare ai commissari presenti dei membri aggiunti di sorveglianza nominati ai sensi del precedente art. 9.

Art. 13.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna delle prove scritte, pratiche o grafiche. Le votazioni riportate in dette prove verranno valutate ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art. 14. L'elenco dei candidati ammessi, firmato dal presidente della Commissione, viene affisso all'Albo.

Art. 14.

Sulle prove orali la Commissione o le Sottocommissioni deliberranno appena compiuta ciascuna delle prove stesse assegnando i voti di merito.

Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai candidati esaminati al termine della seduta.

Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione.

Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle prove orali non è ammesso alle successive.

Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

Art. 15.

Compite le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può per alcun motivo essere riaperta.

Dopo di che il Presidente della Commissione:

a) dispone l'affissione, nell'Albo dell'Università o della Prefettura, dell'elenco in ordine alfabetico, il colore che hanno superato gli esami. L'elenco deve contenere il voto riportato nel complesso delle prove;

b) cura che un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con la indicazione dei voti di ciascuna prova e del voto com-

plussivo sia inviato al Ministero. Detto elenco deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione. Altra copia dell'elenco stesso firmato dal Presidente e da tutti i Commissari, resta allegata al verbale dell'ultima seduta della Commissione;

c) cura, infine, che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università o Istituti che hanno loro rilasciati i diplomi e le lauree, affinché ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.

Art. 16.

Il Presidente della Commissione adotta tutte le misure che ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esami.

In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministro.

Il Ministro, su proposta del presidente della Commissione o anche di sua iniziativa, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame, in caso di gravi abusi o di violazione di legge.

Art. 17.

Nella segreteria di ogni Università sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle Commissioni giudicatrici e tutti gli elaborati dei candidati. Essi restano a disposizione del Ministero della pubblica istruzione.

Per gli esami espletati in sede non universitaria, gli atti di cui al precedente comma sono conservati presso la Prefettura.

Per la eliminazione degli atti stessi valgono le disposizioni del regolamento per gli archivi di Stato.

Art. 18.

I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, loro affidati durante le prove scritte e grafiche, e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente arrecati.

Art. 19.

Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ed è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione.

Art. 20.

A coloro che hanno superato l'esame di abilitazione spettano le qualifiche di carattere professionale.

Il segretario della Commissione provvede alla compilazione ed all'invio al Ministero della pubblica istruzione dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame, firmato dal Presidente della Commissione e dal segretario stesso.

L'elenco deve contenere l'indicazione del nome e del cognome degli abilitati, della data e del luogo di nascita, dell'Università o Istituto superiore ove è stato conseguito il titolo accademico, nonché del voto riportato.

Detto elenco viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Della avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* sarà dato avviso nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Le Università curano, su moduli forniti dal Provvedimento generale dello Stato, la redazione dei diplomi i quali muniti del bollo dell'Università e firmati per il Ministro, dal Rettore ovvero dal Pro-rettore, su delega del Rettore per i casi di suo impedimento od assenza, sono poi consegnati agli interessati.

Non possono essere consegnati i diplomi, né essere rilasciati certificati, se non a coloro che abbiano presentato alla Segreteria della Commissione la quietanza, emessa dall'Opera della Università o Istituto ove hanno conseguito il titolo accademico attestante l'avvenuto versamento della tassa di L. 10.000, di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Per gli esami espletati in sede non universitaria, la redazione dei diplomi ed il rilascio dei duplicati di cui al successivo art. 21 sono curati dal Ministero della pubblica istruzione.

Nessun diploma può essere consegnata dalla Segreteria della Commissione se non sia prima pervenuta alla Segreteria stessa conferma, da parte della competente Università, dell'effettivo conseguimento del titolo esibito per l'ammissione agli esami di Stato.

Art. 21.

Per il rilascio di duplicati di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale si applicano le disposizioni dell'art. 50 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269 (1).

Il duplicato consiste nella riproduzione esatta del diploma originale, su carta dello stesso tipo, con espressa dichiarazione firmata dal Rettore e munita del timbro della Università, che il titolo costituisce duplicato del diploma originale.

Ai fini dell'applicazione delle anzidette disposizioni, per ciascun abilitato all'esercizio professionale, oltre il diploma originale, da consegnare all'interessato, viene redatto e conservato presso la Università altro esemplare originale del diploma, stesso su carta diversa e firmato anche esso dal Rettore dell'Università per delega del Ministro.

§ 3. — Programmi di esami

Art. 22.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consistono in prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie.

- a) ragioneria, tecnica commerciale, tecnica industriale, tecnica bancaria e professionale;
- b) diritto e-pratica commerciale, tecnica e legislazione tributaria.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti.
Essa avrà durata di trenta minuti.

(1) Gli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sono stati modificati con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, n. 791, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 9 dicembre 1976.

Art. 23.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario consistono in prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

- a) matematica finanziaria, matematica attuariale, statistica;
- b) tecnica delle assicurazioni private, tecnica delle assicurazioni sociali, economia e finanza delle assicurazioni.

La Commissione propone per ogni materia di ciascun gruppo un tema e il candidato ha facoltà di scelta.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti nonché sulla legislazione delle assicurazioni private e sociali. Essa ha la durata di trenta minuti circa.

Art. 24.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

- a) una prova di clinica medica generale e cliniche affini (clinica neurologica e clinica psichiatrica, clinica dermatosifilopatica);
- b) una prova di clinica chirurgica generale e cliniche affini (clinica oculistica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica ortopedica, clinica odontoiatrica);
- c) una prova di clinica ostetrica e di clinica pediatrica.

La prova di cliniche affini rispettivamente alla clinica medica generale e alla clinica chirurgica generale è a scelta del candidato.

I laureati in medicina e chirurgia che abbiano sostenuto nel corso di studi l'esame di clinica delle malattie nervose e mentali possono scegliere la medesima materia in luogo delle cliniche neurologica e psichiatrica di cui alla lettera a) come prova di clinica affine alla clinica medica.

Art. 27.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere consistono in una prova scritta e grafica ed in una prova orale.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i seguenti rami di ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscono, e cioè:

- ingegneria edile;
- ingegneria idraulica;
- ingegneria dei trasporti;
- ingegneria meccanica;
- ingegneria elettrotecnica;
- ingegneria chimica;
- ingegneria mineraria;
- ingegneria navale e meccanica;
- ingegneria aeronautica;
- ingegneria elettronica;
- ingegneria nucleare.

La prova scritta o grafica consiste nello svolgimento di un tema o progetto elementare a scelta del candidato fra due o tre proposti dalla Commissione per ciascun ramo di ingegneria.

Il tempo concesso per lo svolgimento della prova sarà di otto ore consecutive.

La prova orale avrà la durata di trenta minuti e consisterà in una serie di interrogazioni su argomenti che attestino le cognizioni tecniche e pratiche del candidato, particolarmente nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto.

Art. 28.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto, per i candidati che posseggono la laurea in architettura, consistono in una prova estemporanea grafica e in una prova orale.

La prova grafica consiste nello svolgimento di un tema o progetto elementare di architettura a scelta del candidato tra due o tre proposti dalla Commissione.

La prova orale consiste in una discussione sugli elaborati della prova grafica.

I candidati che posseggono la laurea in ingegneria devono sostenere oltre alle medesime anzicennate due prove, grafica e orale (1), altre tre prove, due grafiche ed una orale e cioè:

- a) una grafica su tema di composizione architettonica di prevalente carattere decorativo;
- b) una prova grafica consistente nella illustrazione storica di un monumento italiano sulla base di rilievi e fotografie fornite dalla Commissione;
- c) una prova orale di cultura generale architettonica ed urbanistica.

Il tempo concesso per ciascuna prova grafica è di otto ore consecutive; il tempo concesso per ciascuna prova orale è di 30 minuti.

Art. 29.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo consistono:

- a) svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica culturale e di zootecnia;
- b) svolgimento di un progetto di miglioramento fondiario o di un piano di ordinamento economico agrario o di una perizia estimativa in rapporto ad una determinata azienda agraria od a singole parti o momenti di essa.

Per la prova di cui alla lettera a) i temi formulati dalla Commissione debbono essere due, uno di tecnica culturale l'altro di zootecnia; il candidato ha facoltà di scelta.

Per la prova di cui alla lettera b) il candidato deve, nell'azienda agraria assegnatagli, eseguire personalmente o sotto la sua sorveglianza i rilievi tecnici necessari allo svolgimento del tema. La Commissione, in relazione al tempo disponibile e ad altre possibilità pratiche può limitare i rilievi personali del candidato ad una parte di quelli necessari, facendogli noti i risultati degli altri.

(1) Disposizione abolita con legge 2 aprile 1958, n. 328 (v. tabella allegata alla fine dell'opuscolo).

NORME PER L'ABILITAZIONE NELLE DISCIPLINE STATISTICHE

Per quanto concerne le discipline statistiche si fa presente che con regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 428 e con decreto del Capo del Governo del 13 febbraio 1931 sono state emanate norme relative agli esami di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche. Ai predetti esami sono ammessi coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) laurea conseguita presso un Istituto superiore di Scienze economiche e commerciali;
- b) laurea rilasciata da Facoltà e Scuole universitarie sempreché siano stati superati gli esami nelle discipline statistiche ed economiche;
- c) diploma rilasciato da una delle speciali Scuole statistiche istituite presso le Università in conformità del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2372.

TABELLA I.

PROFESSIONI PER ESERCITARE LE QUALI È NECESSARIO AVER SUPERATO L'ESAME DI STATO

(Tabella annessa al regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Art. 3, regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 507 - Art. 1, regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1755 - Art. 6 regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 59, regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 43, regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, e successive modificazioni)

PROFESSIONI	LAUREA O DIPLOMA richiesto per l'ammissione all'esame di Stato
Procuratore legale	Laurea in giurisprudenza
Avvocato	Laurea in giurisprudenza
Notaro	Laurea in giurisprudenza
Medico chirurgo	Laurea in medicina e chirurgia
Farmacista	Laurea in chimica e farmacia Laurea o Diploma in farmacia (1)
Ingegnere (3)	Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche (D.P.R. 22-9-1972, n. 739) (2)
Architetto	Laurea in ingegneria civile Laurea in ingegneria industriale Laurea in ingegneria navale Laurea in ingegneria mineraria Laurea in architettura Laurea in ingegneria civile (4)

(1) Il corso di diploma in farmacia è stato abolito con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 524.

(2) Decreto con il quale i laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono altre l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista.

(3) Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 (integrito con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1445) si è provveduto al riordinamento degli studi della Facoltà di ingegneria.

(4) Abolita con legge 2 aprile 1958, n. 323, l'art. 2, secondo comma della succitata legge stabilisce quanto segue: «la tabella L, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è modificata nel senso che titolo di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Architetto è soltanto la laurea in architettura. La disposizione di cui al presente comma si applica nei confronti dei laureati nell'anno accademico 1957-1958 e successivi ».

PROFESSIONI	LAUREA O DIPLOMA richiesto per l'ammissione all'esame di Stato
Chimico	Laurea in chimica Laurea in chimica e farmacia Laurea in chimica industriale
Veterinario	Laurea in medicina veterinaria (5)
Agronomo	Laurea in scienze agrarie (5)
Perito forestale	Laurea in scienze forestali (5) Diploma di perito forestale (6)
Professionista in materia di Economia e commercio (7)	Laurea in scienze economiche e commerciali (eccezione fatta per quella della sezione di Magistero di lingue estere del Regio Istituto di Scienze economiche e commerciali di Venezia) Laurea in Scienze economiche, politiche e sociali Laurea in Scienze economico-marittime Laurea in economia aziendale ed economia politica (D.P.R. 13-9-1972, n. 543) (8) Laurea in Scienze economiche e bancarie (D.P.R. 25-10-1971, n. 1287) (8) Laurea in Scienze economiche e sociali e laurea in Discipline economiche e sociali (D.P.R. 18-11-1980, n. 1030).

(5) Le lauree in medicina veterinaria ed in scienze agrarie sono state istituite con regio decreto-legge 30 novembre 1924, n. 2172. All'art. 6 del regio decreto-legge 30 novembre 1924, n. 2172 è stabilito quanto segue: « alla tabella che determina le professioni per le quali è necessario superare l'esame di Stato annessa al regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 sono aggiunte quelle di agronomo e di perito forestale ». Successivamente con legge 7 gennaio 1976, n. 3 agli abilitati nelle suddette professioni è attribuito il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.

(6) L'art. 1 della legge 26 maggio 1932, n. 622, riconosce la qualifica di dottore in scienze forestali a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di perito forestale presso il cesnato Istituto forestale di Vallombrosa.

(7) Con legge 28 ottobre 1952, n. 3060 è stata data facoltà al Governo di provvedere alla riforma delle professioni di esercente in materia di economia e commercio e di ragioniere; riforma attuata con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 per effetto del quale il titolo di professionista in materia di economia e commercio è stato sostituito da quello di dottore commercialista.

(8) Decreti per effetto dei quali i laureati in economia aziendale ed economia politica, in scienze economiche e bancarie possono avere l'esame di Stato alla professione di dottore commercialista.

PROFESSIONI	LAUREA O DIPLOMA richiesto per l'ammissione all'esame di Stato
Attuario (legge 9-2-1942, n. 194)(9)	Laurea in Scienze statistiche ed attuariali Laurea in matematica finanziaria ed attuariale
Biologo	Laurea in Scienze Biologiche
Geologo	Laurea in Scienze Geologiche Laurea in Ingegneria Mineraria

(9) Legge che disciplina la posizione giuridica dell'attuario e ne determina l'ammissione all'esame di Stato (art. 1).